REGOLAMENTO (CEE) N. 3572/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonche taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 6, lettera a,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3575/89 (4),

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3364/89 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/89 (1), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 22 al 28 novembre 1989 per la dracma greca, la lira sterlina, lo scudo portoghese e la lira ita-

liana inducono ad adeguare il tasso di conversione agricolo per la Grecia nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tali corsi inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili alla Grecia, al Portogallo e al Regno Unito e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili all'Italia per il settore dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- La colonna «Grecia» delle parti 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- La colonna «Regno Unito» delle parti 1, 2, 3, 4, 5, 7,
 9 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- La colonna «Portogallo» della parte 7^a dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- La colonna «Italia» della parte 1º dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 5) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 5.

^{(&#}x27;) GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

^(*) GU n. L 327 del 13. 11. 1989, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

^(*) GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 13.